

PROVINCIA DI TRENTO - LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 6-08-1991

Disciplina della raccolta dei funghi

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell' ambiente di diffusione delle specie fungine.

ARTICOLO 2 Modalità di raccolta

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore a dieci anni, previo rilascio dell' apposito permesso di raccolta di cui all' articolo 3. 2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso. 3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. 4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. 5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno. 6. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

ARTICOLO 3 Permesso per la raccolta

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all' allegato A della presente legge. 2. Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell' ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l' osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell' articolo 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge. 3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge ogni comune determina le modalità ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti: a) il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili, in relazione all' estensione e alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei permessi, che comunque non devono essere inferiori a lire 5.000 e non superiori a lire 50.000; c) gli organi delegati al rilascio dei permessi. 4. In caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell' assumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica l' articolo 69 del testo unico delle leggi regionali sull' ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/ L. In caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo può essere assunto, previo accordo e con le stesse modalità e criteri da più comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell' ambito territoriale di ogni comune interessato. 6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso. 7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona. 8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l' attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.

ARTICOLO 4 Permessi speciali

1. Il comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. 2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. 3.

Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

ARTICOLO 5 Zone interdette alla raccolta

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste e/o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori. 2. Per i fini di cui al comma 1 ed in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta provinciale, su proposta del servizio competente in materia di foreste e sentiti i comuni interessati, può determinare il numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli comuni per la raccolta dei funghi in dette zone. 3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi. 4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. 5. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

ARTICOLO 6 Informazione 1.

L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

ARTICOLO 7 Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all' articolo 5, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all' articolo 5, commi 1 e 4; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 4, 5 e 6. 2. Chi con un' azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall' articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n° 18. 4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria la confisca dell' intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l' infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell' infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell' agente della quantità di funghi detenuti. 5. per l' applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L' emissione dell' ordinanza ingiunzione o dell' ordinanza archiviazione di cui all' articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste. 7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

ARTICOLO 9 Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all' obbligo del permesso per la raccolta dei funghi non si applica fino a quando non sia stato adottato il provvedimento di cui all' articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 10 Regolamento di esecuzione

1. Salvo l' emanazione di apposite norme di esecuzione della presente legge, da effettuarsi dopo aver sentiti i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, rimane in vigore, per quanto compatibile, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 4-35/ Legisl.

ARTICOLO 11 Norma abrogativa

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 1991 N. B.: La presente legge viene prolungata per decorrenza dei termini.